

# STATUTO

dell'Associazione "Unilab Svoltastudenti – APS – ETS"



## **Articolo 1 – Costituzione**

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore denominata "Unilab Svoltastudenti – APS – ETS" di seguito qualificata come "Associazione". L'Associazione ha sede legale (di seguito denominata "Sede") in Milano, Largo Gemelli 1, Ammezzato, Scala G. L'Associazione ha durata illimitata.

## **Articolo 2 – Scopo e Indirizzo**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché la creazione di un network di associazioni e gruppi studenteschi all'interno delle Università italiane, con l'obiettivo di creare opportunità di crescita formativa, perseguendo il miglioramento della vita universitaria nella sua totalità, valorizzando il merito e promuovendo i diritti degli Studenti.
2. Per il raggiungimento del sopradetto scopo l'Associazione potrà in via principale:
  - a. promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività sportive, editoriali e di promozione e diffusione della cultura;
  - b. promuovere, organizzare e gestire attività di interesse sociale con finalità educativa, quale istruzione e formazione a supporto della carriera universitaria degli studenti.

Potrà altresì esercitare in via secondaria e comunque strumentale al perseguimento del proprio scopo sociale:

- c. attività di sostegno della rappresentanza studentesca universitaria dei Gruppi all'interno dei rispettivi Atenei e presso gli organi di rappresentanza studentesca regionale e nazionale;
  - d. attività di tutela dei diritti degli studenti.
3. Ai fini del perseguimento del proprio scopo sociale, l'Associazione può garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nella propria attività istituzionale.
  4. L'Associazione non aderisce né si ispira a partiti politici, associazioni di tendenza o sindacati. L'Associazione è atea ed aconfessionale.
  5. L'Associazione non ha scopi di lucro e non prevede retribuzione delle cariche sociali.
  6. Il simbolo dell'Associazione è depositato all'allegato A

## **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Statuto:
  - a. il termine "Gruppi" indica le associazioni e i gruppi studenteschi che aderiscono a Unilab Svoltastudenti, che condividano e rispettino i principi del presente statuto e siano regolarmente costituiti in base alla legge o riconosciuti in base ai regolamenti delle singole Università. Il loro numero è illimitato;

- b.** il termine “Associati” indica le persone che, essendo elette in Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) o appartenendo a un Gruppo e condividendo i principi del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione;
- c.** per “Collegio dei Probiviri” si intende l’organo di controllo dell’Associazione;
- d.** per “Distretto” si intende l’insieme di raggruppamenti di regioni: Distretto I (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto), Distretto II (Liguria, Lombardia e Piemonte), Distretto III (Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria), Distretto IV (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- e.** tutti i termini previsti nel presente Statuto sono da intendere come termini liberi.

## **Articolo 4 – Carattere dell’Associazione**

1. L’Associazione:
  - a.** svolge soltanto le attività indicate nell’Art.2 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse;
  - b.** non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
  - c.** impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - d.** in caso di scioglimento, per qualunque motivo, devolverà il proprio patrimonio secondo quanto stabilito dall’Art.20 del presente Statuto.

## **Articolo 5 – Volontari**

1. L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
2. Sono Volontari tutti coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

## **Articolo 6 – Requisiti ed ammissione nell’Associazione**

1. Sono Associati i fondatori dell’Associazione, le persone fisiche e coloro che appartengono a Gruppi che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con delibera del Direttivo, a maggioranza dei 3/4 - tre quarti - dei presenti.
2. Per essere ammessi al ruolo di Gruppo le associazioni o i gruppi studenteschi devono presentare, in forma scritta o telematica, domanda di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di dividerne i principi statutari e gli scopi istituzionali, impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

3. Il Consiglio Direttivo procede in ordine alle domande di ammissione entro 60 - sessanta - giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto.
4. Né la qualifica di Associato, né quella di Gruppo, dà diritto ad alcuna retribuzione e la quota associativa decisa annualmente dal Consiglio Direttivo non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
5. Tutti i dati personali relativi agli Associati raccolti sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e sono impiegati per le sole finalità dell'Associazione.
6. L'ammissione a Gruppo è immediatamente annotata nell'elenco dei Gruppi che compongono l'Associazione.
7. Entro 15 - quindici - giorni dalla data in cui il Gruppo riceve notizia dell'ammissione al ruolo di Gruppo, quest'ultimo invia al Segretario la lista degli Associati appartenenti al suo Gruppo, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato B.
8. L'anno sociale inizia il giorno 1 - uno - settembre e termina il 31 - trentuno - agosto dell'anno successivo.

## **Articolo 7 – Diritti e Doveri degli Associati**

1. Tutti gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, anche nelle relazioni con terzi. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.
2. Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative secondo le competenze statutarie, tra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Direttivo, il cui importo è riportato nel Regolamento. Si dovranno astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al funzionamento o all'immagine dell'Associazione.
3. Ciascun Associato ha diritto a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, all'Assemblea Generale degli Associati e ad accedere alle cariche statutarie dell'Associazione. Inoltre ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea Generale degli Associati, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

## **Articolo 8 – Sanzioni disciplinari ed espulsione**

1. Al Gruppo i cui Associati non osservino le disposizioni elencate nell'Art.7 potranno essere inflitte le seguenti sanzioni:
  - a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

- b.** sospensione dell'esercizio dei diritti del Gruppo;
  - c.** espulsione.
- 2. Tali provvedimenti vengono deliberati dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei 3/4 - tre quarti - dei presenti.
- 3. Il provvedimento, scritto e motivato, deve essere comunicato all'interessato entro 15 - quindici - giorni dalla data della delibera.
- 4. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri nel termine decadenziale di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
- 5. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri. Gli Associati appartenenti al Gruppo in esame restano comunque sospesi dall'esercizio di voto o di candidatura presso qualunque carica associativa. Le deliberazioni del Consiglio dei Probiviri sono prese entro il termine di 15 - quindici - giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli Associati interessati entro 30 - trenta - giorni. In assenza di una comunicazione favorevole da parte del Consiglio dei Probiviri entro il termine predetto, si intende che il ricorso è stato respinto e la delibera emanata dal Consiglio Direttivo diventa esecutiva.
- 6. Qualora al Gruppo sia inflitta una sanzione disciplinare, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per i suoi Associati per l'anno in corso. Se un Gruppo cessa di appartenere all'Associazione, il Gruppo ed i suoi Associati perdono il diritto all'utilizzo del Simbolo dell'Associazione e di simboli e grafiche ad esso collegati.

## **Articolo 9 – Recesso ed esclusione**

- 1. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
- 2. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
- 3. L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può determinare sanzioni ed espulsione del proprio Gruppo, secondo le disposizioni elencate nell'Art.8.

## **Articolo 10 – Organi dell'Associazione**

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - a.** l'Assemblea Generale degli Associati;
  - b.** il Consiglio Direttivo;
  - c.** il Presidente - Presidente -;
  - d.** il Collegio dei Probiviri;
  - e.** l'Esecutivo Nazionale;
  - f.** il Collegio degli Alumni.

## **Articolo 11 – Assemblea Generale degli Associati – Funzioni – Convocazione – Diritto di voto – Maggioranze**

1. Funzioni. L'Assemblea Generale degli Associati:
  - a. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  - b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  - c. delibera in merito a tutti i temi di Rappresentanza Studentesca;
  - d. delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  - e. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
  - f. approva i regolamenti;
  - g. delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
  - h. delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
2. Convocazione.
  - a. L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno, entro 120 - centoventi - giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 - un decimo - degli Associati.
  - b. L'Assemblea Generale degli Associati è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea Generale degli Associati.
  - c. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
  - d. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 10 - dieci - giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale degli Associati.
3. Diritto di voto
  - a. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 - novanta - giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.
  - b. Ciascun associato esprime un solo voto.
  - c. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea Generale degli Associati da un altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, per casi straordinari, previa approvazione del Consiglio Direttivo nel caso in cui la seduta si svolga in maniera telematica. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in forma fisica, ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di 2 - due - ulteriori voti su delega scritta di altrettanti associati impossibilitati a partecipare. Il voto si esercita in modo palese.
  - d. Quando gli Associati vengono registrati nel libro degli Associati come appartenenti ad associazioni o liste universitarie, vengono individuati due referenti, che parteciperanno in nome del Gruppo tutto alle attività associative. Esercitando quindi anche il potere di voto in assemblea.

#### 4. Maggioranze

- a. L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
- b. In seconda convocazione l'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- c. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 4/5 - quattro quinti - degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 - tre quarti - dei presenti.
- d. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Articolo 12 – Esecutivo Nazionale – Coordinatore Nazionale e Vice Coordinatore Nazionale**

1. L'Esecutivo Nazionale è l'organo preposto ad amministrare e coordinare i temi di Rappresentanza Studentesca nazionale. Può proporre delibere all'Assemblea degli Associati sui temi di Rappresentanza Studentesca nazionale.
2. L'Esecutivo Nazionale è composto da tutti gli eletti in Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). Chiunque tra gli Associati può essere invitato come uditore delle riunioni.
3. L'Esecutivo Nazionale elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, il Coordinatore Nazionale e il Vice Coordinatore Nazionale. Il Coordinatore Nazionale ha il compito, di concerto con il suo Vice, di rappresentare le decisioni dell'Esecutivo Nazionale dentro e fuori l'Associazione, curando gli interessi legati ai temi di competenza dell'Esecutivo Nazionale.
4. I componenti dell'Esecutivo Nazionale rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato elettorale, cioè fino alla decadenza dal ruolo di Rappresentanti. Il Coordinatore Nazionale e il suo Vice rimangono in carica fino alla conclusione dell'anno solare in cui è avvenuta la loro decadenza dall'organo, con il fine di concludere il proprio operato e permettere il passaggio di consegne.

### **Articolo 13 – Consiglio Direttivo – Funzioni**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto ad amministrare e gestire l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Funzioni.
  - a. Nominare e revocare tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
  - b. Convocare l'Assemblea Generale degli Associati;
  - c. Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali programmandole, se necessario, tramite un piano annuale di attività;
  - d. Predisporre ed emanare regolamenti e norme inerenti il funzionamento dell'Associazione;

- e. Compiere tutti gli atti a contenuto a valenza patrimoniale riferiti o riferibili dell'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre impegni, anche di natura non economica, con Banche o Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- f. Determinare le quote associative annuali;
- g. Deliberare in merito all'ammissione, sanzione ed esclusione dei Gruppi e relativi Associati, previo parere dell'Assemblea degli Associati;
- h. Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- i. Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- j. Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- k. Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- l. Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi o fornire pareri su ogni oggetto.

## **Articolo 14 – Consiglio Direttivo – Composizione**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 13 membri in funzione della totalità dei Gruppi associati, ed eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. A ciascun Distretto sarà garantita la presenza del Consiglio Direttivo di almeno 1 membro effettivo, dove presente, eletto a maggioranza dagli associati.
2. I restanti membri saranno nominati in ragione del maggior numero di gradimenti ottenuti in sede di elezione, garantendo la proporzione tra i rappresentanti dei Distretti eletti ai sensi del precedente comma. Ciascun Distretto non potrà essere rappresentato, in seno al Consiglio Direttivo, da un numero maggiore al doppio degli eletti per un altro Distretto, dove presenti.
3. I Gruppi che non partecipano al Consiglio Direttivo a norma dei commi precedenti, possono comunicare il nome di un Associato, appartenente al Gruppo, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore. I membri dell'Esecutivo Nazionale hanno diritto di partecipare al Consiglio Direttivo in qualità di uditori. Il Coordinatore Nazionale, o suo Vice, partecipa al Consiglio Direttivo con il fine di riportare il punto di vista corale dell'Esecutivo Nazionale.
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 - tre - esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso nel quale la nomina è stata effettuata.
5. Qualora un membro del Direttivo si laurei, è tenuto a presentare richiesta scritta al Direttivo stesso per poter essere riconfermato o meno, previa motivazione, per un periodo di 6 - sei - mesi; al termine di questo periodo può essere prorogato per successivi periodi semestrali fino al raggiungimento dei tre esercizi da parte del Direttivo.
6. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a.** onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- b.** professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- c.** indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione;
- d.** dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge;
- e.** qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta;
- f.** la carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

## **Articolo 15 – Consiglio Direttivo - Funzionamento**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi dal Segretario mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di comunicazione che garantisca prova dell'avvenuta ricezione.
2. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Probiviri.
4. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, qualora il Presidente ed il suo Vice deliberino unitariamente la delibera è approvata; nel caso questi non concordino, la delibera è respinta.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario o, in sua assenza, da un Consigliere designato dallo stesso.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
  - a.** che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  - b.** che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  - c.** che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
7. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente del Consiglio Direttivo.
8. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

9. Con delibera motivata, il Consiglio può dare disposizione che di una deliberazione non sia data notizia pubblica, per gravi ragioni di convenienza ed opportunità.
10. Il Consiglio Direttivo può invitare a scopo consultivo alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
11. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, salva la facoltà di avocare a sé operazioni rientranti nella delega e di impartire direttive vincolanti. I delegati hanno l'obbligo di informare costantemente il Consiglio del loro operato.

## **Articolo 16 – Consiglio Direttivo - Doveri**

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale, mantenendo il riserbo delle informazioni sensibili emerse durante i Consigli. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
2. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
5. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

## **Articolo 17 – Presidente e Vice-Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, di cui cura le deliberazioni e coordina il lavoro, a maggioranza dei 2/3 - due terzi - degli aventi diritto.
3. Il Presidente resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di 3 - tre - esercizi.
4. Le elezioni per il Presidente avvengono per voto palese, con una preferenza possibile. Ogni membro del Consiglio Direttivo esprime un voto con preferenza. Le elezioni sono valide con i 2/3 - due terzi - dei votanti.
5. Al Presidente spetta l'amministrazione ordinaria dell'Associazione con onere di adeguata e costante informazione al Consiglio Direttivo.
6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso in cui non possa adempierle. È eletto con le medesime modalità del Presidente e resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di 3 - tre - anni.

## **Articolo 18 – Segretario e Tesoriere dell'Associazione**

1. Il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Tali incarichi durano 3 (tre) esercizi e sono incompatibili tra loro e con quella di Presidente e Vice-Presidente. Al termine del mandato sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
2. Il Segretario collabora al disbrigo degli affari ordinari e promuove l'Associazione, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, insieme al Presidente ed al Vice-Presidente. Collabora con il Presidente ed il Vice-Presidente che possono demandargli compiti relativi alle loro competenze. Il Segretario dà notizia del suo operato agli altri organi dell'Associazione.
3. Il Segretario presiede l'Assemblea Generale degli Associati.
4. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli Associati, trasmette gli inviti per tutte le adunanze.
5. Il Segretario nell'attendere al suo ufficio può avvalersi di ausiliari e delegare lo svolgimento di particolari operazioni.
6. Il Segretario è il responsabile, ai sensi delle normative vigenti in materia, della conservazione dei dati personali.
7. Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità.
8. Il Tesoriere redige il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
9. Il Tesoriere non ha diritto di voto in sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 19 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. Fornisce, se richiesti, pareri agli organi statuari riguardo l'interpretazione e la corretta applicazione di norme statuarie e regolamenti.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.
4. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio Direttivo.
5. I componenti del Collegio dei Probiviri sono scelti in quanto dotati di adeguate preparazione ed esperienza in campo giuridico, legale, economico, sociale e che si siano in ogni caso distinti per il loro personale impegno e competenza nelle attività di sviluppo e diffusione dell'Associazione o di uno o più Gruppi.

6. I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato. La scadenza non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.
7. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, con il compito di mantenere i contatti con gli Associati.
8. In seguito alla richiesta di almeno 3 (tre) Gruppi o di 2/3 (due terzi) dell'Assemblea Generale degli Associati o del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri può indagare su fatti che ritiene censurabili.
9. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Collegio, il Presidente o il Vice-Presidente, il Coordinatore Nazionale o il Vice-Coordinatore Nazionale lo convocano oppure quando ne faccia richiesta al Presidente anche un solo membro dello stesso. Il Collegio può riunirsi anche telematicamente.
10. Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, dopo che tutti i membri siano stati informati della votazione.
11. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
12. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'Associazione.
13. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'Art. 2399 cod. civile.

## **Articolo 20 – Collegio degli Alumni**

1. Il Collegio è composto dai laureati membri o ex membri di Gruppi che intendono, con il loro contributo, sostenere le iniziative e lo sviluppo di Unilab Svoltastudenti.
2. In particolare, esso si dedica in piena autonomia a:
  - a. proposte di elevato contenuto, di discussione e riflessione culturale, sociale all'interno dell'Associazione;
  - b. raccolta fondi ad appannaggio delle attività dell'Associazione;
  - c. mantenimento e sviluppo dell'Associazione.
3. Gli organi dell'Associazione sono indipendenti dal Collegio degli Alumni, di cui sono esclusi poteri esecutivi o consultivi. Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri non vincolanti al Collegio sulle questioni inerenti alla gestione dell'Associazione.

## **Articolo 21 – Revisione legale dei conti**

1. Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio dei Probiviri; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **Articolo 22 – Patrimonio dell'Associazione**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle eventuali quote associative annuali, da offerte, da forme di autofinanziamento e proventi delle attività organizzate. L'associazione può altresì accettare sovvenzioni e finanziamenti da privati cittadini, enti pubblici e istituzioni e organizzazioni di qualsivoglia natura, coerentemente con i principi etici e morali propri dell'Associazione e stabilite nei Regolamenti Interni. Costituiscono inoltre patrimonio dell'Associazione l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, i proventi di attività di fundraising, le donazioni, eventuali eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Il patrimonio dei singoli Gruppi aderenti all'Associazione non fa parte del patrimonio dell'Associazione.
2. Il Patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita nel presente Statuto.
3. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 23 – Bilancio – rendiconto**

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Detto documento contabile sarà accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali e suggerimenti provenienti dal Collegio dei Probiviri e/o dal Revisore.
3. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
4. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

## **Articolo 24 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretata solo ed esclusivamente dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti di tutti i socio aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio è devoluto in base a quanto deliberato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 25 - Rimandi**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle

associazioni.

## **Articolo 26 - Disposizioni finali**

1. L'associazione può aderire ad altre associazioni e/o organizzazioni, di qualunque provenienza e/o estensione geografica che non necessariamente perseguano obiettivi analoghi e può collaborare con le stesse, purchè i valori etici e morali di esse siano coerenti con quelle proprie dell'Associazione e comunque nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno.

*16 aprile Milano, addì 2021  
i rappresentanti dei Gruppi*

**CONTROFIRMANO**

*i membri del Consiglio Direttivo, Tesoriere, Segretario, Vice-Presidente e Presidente*

**Allegato A**



# ALLEGATO B ANAGRAFICA ASSOCIATI



La / Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_

il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

Gruppo di appartenenza \_\_\_\_\_

Cellulare \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

**Preso visione della Statuto e del Regolamento allo Statuto dell'Associazione Unilab Svoltastudenti, fa domanda di essere iscritto come Associato presso codesta Associazione. Il/la sottoscritto/a si impegna a perseguire le finalità che l'Associazione si prefigge, di accettarne le norme statutarie e di adoperarsi per lo sviluppo dei fini statuari.**

**Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR")**

**Presto il consenso**

**Nego il consenso**

**al trattamento dei dati personali sopra comunicati**

Milano,

Firma

\_\_\_\_\_